



Dr. Angelo Bigoni
NOTAIO
Piazzale della Repubblica, 1
24122 Bergamo
Tel. 035/ 0142541
e-mail: abigoni@notariato.it

Allegato "A" al n. 9626/5316 di rep.

"FONDAZIONE ZIA NATI"

Ente del Terzo Settore

STATUTO

TITOLO 1 PRINCIPI GENERALI

Art. 1. - Denominazione

È costituito per volontà della signora Bellini Natalina Gemma ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **"FONDAZIONE ZIA NATI"** che assume la forma giuridica di fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Piario (BG),

L'eventuale trasferimento in altra sede potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza l'obbligo di modifica statutaria.

Potrà provvedere nei termini di legge all'istituzione di sedi secondarie.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE.

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:—

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,

comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

La Fondazione, tenuto conto anche delle risorse preferibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sulla base della definizione di programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità, può concentrare gli interventi a favore di uno o più settori fra quelli sopra indicati, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza.

In particolare, la Fondazione curerà:

Il sostegno alle popolazioni povere della Terra attraverso la realizzazione di opere di aiuto umanitario e la promozione di attività di cooperazione allo sviluppo, di volontariato e di sostegno alle popolazioni di territori in via di sviluppo o colpiti da guerre, calamità naturali e disastri ambientali e di tutti i Paesi in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza anche attraverso l'aiuto offerto a missionari, sacerdoti, religiose e laici, che operino direttamente sul territorio interessato.

La diffusione della cultura della pace, della solidarietà e dell'ecumenismo con interventi mirati a superare la paura delle diversità.

La Fondazione può accettare donazioni liberali o lasciti.

L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statuari è disciplinata da apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, recante i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare o promuovere, in base a modalità di programmazione pluriennale, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può, altresì aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione.

La Fondazione può costituire, o partecipare, a Fondazioni di diritto privato, aventi finalità analoghe alle proprie.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dalla dotazione di titoli e di denaro descritta ed indicata nell'atto costitutivo della fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante.

Il patrimonio conferito potrà essere incrementato e/o alimentato da:_____

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;_____

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;_____

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;_____

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;_____

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;_____

F. avanzi di amministrazione._____

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente._____

Art. 5 - RISORSE FINANZIARIE._____

La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali:

- con le rendite derivanti dal proprio patrimonio;_____
- con gli eventuali contributi assegnati da persone fisiche, giuridiche sia pubbliche che private;_____
- con eventuali liberalità non destinate espressamente al fondo di dotazione;
- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali._____

La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenere un'adequata redditività._____

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio._____

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017._____

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale._____

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali._____

Art. 6- ESERCIZIO FINANZIARIO_____

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017._____

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consultivo annuale._____

Il bilancio è approvato entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di controllo
- d) l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri.

È membro di diritto del consiglio di amministrazione della Fondazione la signora Bizioli Emanuela (o persona da questi delegata) o in mancanza di questa il più prossimo dei parenti della fondatrice signora BELLINI NATALINA GEMMA nata a Villa d'Ogna (BG) l'11 giugno 1933 ed in caso di parità di grado il più anziano; il membro di diritto assume la qualifica di Presidente della Fondazione.

Gli altri membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dal membro di diritto tra le candidature che dovranno essere avanzate dai membri del consiglio di amministrazione uscente i quali dovranno prendere in considerazione solo persone che con le proprie opinioni e attività hanno mostrato un legame con lo scopo della Fondazione. Agli amministratori si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

Nel caso in cui il membro di diritto non dovesse provvedere alla nomina degli altri membri del consiglio di amministrazione provvederà l'autorità competente.

La durata del Consiglio di Amministrazione è di 4 (quattro) anni, con la possibilità di essere rinominati.

Il Presidente resterà in carica sino alle sue libere dimissioni.

Se durante la durata in carica uno o più membri del Consiglio di Amministrazione si ritirano, è necessario nominare altri per sostituirli per il periodo restante. Le candidature dovranno essere avanzate da un membro del consiglio di amministrazione che prenderà in considerazione solo persone che con le proprie opinioni e attività hanno mostrato un legame con lo scopo della Fondazione.

È possibile escludere un membro del consiglio di amministrazione per motivi fondati, uno di questi è dato dall'aver leso i propri impegni nei confronti della Fondazione o non essere più in grado di esercitare nel modo dovuto alla sua carica. Il consiglio di amministrazione decide con una

maggioranza di due terzi in merito all'esclusione dei suoi membri.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

In caso di parità di voti nel Consiglio, prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio e salvo che qualcuno di essi sia chiamato alla carica di segretario.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) Approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

b) Delibera le modifiche allo statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge.

c) Predisporre programmi fondamentali per l'attività dell'ente promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

d) Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.

e) Forma i regolamenti interni e le istituzioni fondamentali sull'attività dell'Ente

f) Delibera in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione della Fondazione

g) E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le Delibere relative ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione devono essere adottate con la presenza di tutti i consiglieri ed il voto favorevole della totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi dal segretario e sottoscritti dal Presidente e da coloro i quali sono intervenuti all'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e straordinariamente ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due suoi membri.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari, previa espressa richiesta rivolta al Presidente, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al Presidente della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del consiglio più anziano.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali.

Inoltre il Presidente:

- convoca il consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al consiglio di amministrazione della Fondazione.

Art. 10 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 12 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione.

Art. 13 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 14 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E NORME DI CHIUSURA.

Qualora il consiglio di amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, fatta relativa richiesta all'Autorità Tutoria, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, salvo diversa destinazione imposta per legge, così come disposto dall'art. 9 del D.lgs 117/2017.

Art. 15 - NORME RESIDUALI

Per qualsiasi altra materia non completata dal presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile, al D.lgs 117/2017, e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti

Firmato: Bizioli Emanuela

Firmato. Notaio Angelo Bigoni (L.s.)